

Avviso pubblico per aggiornamento elenco dei tutori di medicina generale approvato con Determinazione regionale n. G05157 del 05/05/2021.

FAQ – Domande frequenti e relativi chiarimenti.

Che cosa si intende per “studio professionale accreditato”, previsto fra i requisiti per l’inserimento nell’elenco dei tutori di medicina generale (art. 1 dell’avviso pubblico)?

- I requisiti previsti dall’avviso pubblico per richiedere l’iscrizione nell’elenco dei tutori di medicina generale ricalcano fedelmente quelli previsti dalla normativa, ovvero dal D.Lgs. n. 368/1999, art. 27, comma 3. Tuttavia, l’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale in vigore non prevede una vera e propria procedura di accreditamento per gli studi professionali dei medici di Medicina Generale; sono invece previsti alcuni “requisiti minimi”, elencati all’art. 36 dell’Accordo, e una “verifica dell’idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi...” effettuata dall’Azienda Sanitaria Locale (art. 35 dell’Accordo). Possono pertanto presentare domanda di inserimento/conferma nell’elenco, tutti i medici che operano in uno studio professionale idoneo nel territorio della Regione Lazio, oltre all’anzianità di convenzionamento con il S.S.N. pari o superiore a 10 anni e alla titolarità di almeno 750 assistiti.

Gli articoli 2, 3 e 5 dell’avviso pubblico fanno riferimento ai “titoli di formazione” che possono essere dichiarati, o caricati in copia nell’applicativo online. A che tipo di “titoli” si fa riferimento?

- I titoli di formazione ai quali si fa riferimento nell’avviso (e per i quali si chiede di caricare una copia in formato PDF) devono essere relativi al ruolo di “tutore di medicina generale”, o a ruoli affini nell’ambito della formazione, quali appunto quello di “animatore” o di “tutor per tirocinio abilitante pre-laurea”. In ogni caso, devono riguardare la metodologia didattica nell’insegnamento della medicina generale.
- Sebbene l’avviso pubblico faccia esplicito richiamo ai corsi erogati da provider ECM, è facoltà degli istanti dichiarare anche percorsi formativi erogati da soggetti non accreditati in qualità di provider ECM.

È necessario essere già in possesso di titoli di formazione di cui al precedente punto per presentare la domanda di inserimento nell’elenco dei tutori di medicina generale?

- No. Il possesso dei suddetti titoli non è requisito per presentare la domanda di iscrizione nell’elenco. Gli unici requisiti per presentare la domanda sono l’anzianità di convenzionamento con il S.S.N. pari o superiore a 10 anni, la titolarità di almeno 750 assistiti e l’operare in uno studio professionale idoneo ubicato nel territorio regionale.
- L’articolo 7 dell’avviso pubblico stabilisce però che i medici in possesso dei suddetti requisiti dovranno frequentare un apposito corso di formazione per tutori di medicina generale organizzato dalla Regione Lazio, il quale sarà requisito per l’iscrizione nell’elenco. Le date e le modalità di svolgimento del corso saranno trasmesse agli idonei con successive comunicazioni da parte della Regione Lazio.

A partire da quale annualità, possono essere dichiarati i titoli di formazione di cui agli articoli 2, 3 e 5 dell’avviso pubblico?

- I medici che sono già iscritti nell’elenco dei tutori di medicina generale in vigore possono dichiarare i titoli ottenuti dal 2014 ad oggi, ovvero dalla data dell’ultimo aggiornamento dell’elenco.
- I medici non ancora iscritti nell’elenco possono dichiarare tutti i titoli di formazione rilevanti, indipendentemente dalla data di conseguimento.

È obbligatorio caricare la scansione in PDF dei titoli di formazione dichiarati (art. 5 dell’avviso pubblico)?

- No, non è obbligatorio, il modulo di domanda opportunamente sottoscritto vale quale autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000. È necessario inserire però tutti i riferimenti atti a consentire all’Amministrazione Regionale la verifica delle dichiarazioni rese.